

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' **VADEMECUM SULLA PUBBLICITA' SU VEICOLI**

Pubblicità effettuata con veicoli: pubblicità visiva, effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie di uso pubblico o privato.



La superficie rilevante è quella complessiva dei mezzi installati su ciascun veicolo.

Per i **veicoli adibiti ad uso pubblico** (vetture autofilotranviarie, taxi, ecc.), l'imposta e' dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta e' dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa.



Per i **veicoli adibiti ad uso privato** l'imposta e' dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede sociale. Per proprietario del veicolo si intende anche il soggetto che ha lo stesso in dotazione con forme quali leasing o affitto a lunga durata.

Per la **pubblicità effettuata da un'impresa per conto proprio** reclamizzando se stessa o il proprio prodotto su automezzi di proprietà o adibiti a trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa.

È tenuta al versamento dell'imposta sulla pubblicità anche la ditta che espone il suo logo sui veicoli presi a noleggio per la distribuzione dei propri prodotti.

La legge prevede la distinzione della tariffa in base alla portata del veicolo indipendentemente dalla superficie interessata dai messaggi presenti sul mezzo. La tariffa è doppia in presenza di rimorchi.

L'imposta non è dovuta quando:

1. riporta esclusivamente il marchio, la ragione sociale o l'indirizzo dell'impresa;
2. è apposta non più di 2 volte;
3. ciascuna iscrizione non supera la superficie di mezzo metro quadrato.

Per indirizzo può intendersi anche l'indicazione del numero telefonico e della casella di posta elettronica o del sito internet. L'esenzione si accorda quando si verificano contemporaneamente queste tre condizioni, il venir meno di una sola di esse fa scattare l'imponibilità.

AUTOMEZZO TASSABILE IN BASE ALLA PORTATA



Questo automezzo non è tassabile in quanto la pubblicità è apposta una sola volta.



Questo automezzo è tassabile in quanto la pubblicità è apposta più di 2 volte.



Pubblicità con vele

Chi intenda effettuare pubblicità itinerante con "vele", ove è vietata la sosta e/o fermata sul territorio comunale, (art.4 D.lgs.285/1992), deve chiedere apposita autorizzazione al Comune di Ancona.

Per questa tipologia di veicoli la tariffa è rapportata alla superficie complessivamente esibita.